N. R.G. 9640/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella
ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE, ex. artt. 132,429 cpc e 118 disp. att. cpc

nella causa iscritta al n. r.g. **9640/2017** promossa da:

(c.f.), con il patrocinio degli avv. BEZZI DOMENICO e ,

RICORRENTE

contro

COMUNE DI ((C.F.)), con il patrocinio dell'avv. VALSECCHI ANNIBALE MASSIMO e

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2299258541 9eef45850feb188475b677
Firmato Da: SCARZELLA FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35f7192aaf13bcdd1cd136190319c6d2

CONCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorso in esame va accolto.

Si reputa opportuno confermare a tal fine la recentissima sentenza emessa dallo scrivente il 5.10.2017 in analogo contenzioso:

"per quanto concerne l'ultima voce retributiva richiesta in ricorso si concorda con quanto già statuito dall'adito Tribunale nelle sentenze allegate al ricorso tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 10 comma 2 bis del DL 90/2014 in merito al diritto del segretario comunale privo di qualifica dirigenziale o appartenente ad ente locale privo di dipendenti con qualifica dirigenziale di vedersi riconoscere una quota parte del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 secondo comma L. n. 734/1973, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento; della incontestata assenza, nel comune resistente, di personale con qualifica dirigenziale; dell'avvenuto accantonamento dell'importo in oggetto, per il titolo per cui è causa, da parte del comune resistente con determinazione n....; del conseguente diritto della ricorrente ... a vedersi corrispondere l'emolumento in oggetto avendo prestato la propria attività lavorativa in comune privo di dipendenti con qualifica dirigenziale, come espressamente previsto, a tal fine, dall'art. 10 comma 2 bis DL n. 90/2014 che non fa distinzione fra fasce contrattuali riconoscendo il relativo diritto a tutti i segretari comunali che si trovino nelle condizioni stabilite dalla norma; della espressa ricomprensione dell'emolumento in oggetto nella struttura della retribuzione dei segretari comunali, ex. art. 37 CCNL di settore, là dove sono contemplati i diritti di segreteria.

Quanto statuito dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, il 4.6.2015, non pare condivisibile in quanto contrario con il chiaro contenuto dell'art. 10 comma 2 bis DL n. 90/2014 che non fa, ai fini di causa, distinzioni fra fasce contrattuali e fra trattamenti stipendiali ritenendo sul punto rilevante la sola qualifica di appartenenza tenuto altresì conto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 75/2016, riconosceva che la norma statale in esame si applica "solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti...attribuendo

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22992585419eef45850feb188475b677
Firmato Da: SCARZELLA FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35f7192aaf13bcdd1cd136190319c6d2

loro l'intero importo del diritto di rogito" compresi, quindi, anche i segretari comunali di fascia B".

Nel merito, da quanto esposto, discende pertanto l'accoglimento del ricorso tenuto altresì conto che l'art. 10 comma 2 bis DL n. 90/2014 riconosce il diritto alla corresponsione dell'emolumento in oggetto a favore di tutti i segretari comunali presenti in comuni privi di figure dirigenziali e, comunque, di tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale- quale è pacificamente l'odierno ricorrente- indipendentemente dalla classe professionale di appartenenza; che è incontestato che il ricorrente, presso il comune resistente, non percepisca una indennità di posizione di livello dirigenziale; che la Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Sicilia, con deliberazione n. 194/2014 riconosceva la legittimità del riconoscimento dei diritti di rogito e di segreteria ai segretari comunali alla sola condizione che l'ente risulti privo di dirigenti; che la Corte Costituzionale, nella richiamata pronuncia, riteneva evidentemente fondato il diritto per cui è causa avendo stabilito, quale unico limite al suo accoglimento, il superamento del limite reddituale previsto dalla legge.

Da quanto esposto consegue pertanto il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere dal comune resistente, per i titoli per cui è causa, le somme complessive lorde di euro 10512,63 per il 2015 e di euro 9772,66 per il 2016 tenuto in ogni caso conto che, in assenza di conforme espressa disposizione normativa, gli importi in oggetto sono comprensivi dei soli oneri fiscali previsti dalla legge a carico del singolo rapporto di lavoro e non già di voci, quali l'Irap, relative a tassazioni pacificamente estranee, per presupposto e per disciplina, al singolo rapporto di lavoro.

Sugli importi liquidati vanno per legge corrisposti gli interessi legali, dalla maturazione dei singoli ratei al saldo, tenuto conto del previsto divieto di cumulo, in materia di pubblico impiego, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali e, rispetto a quanto eccepito dal resistente, della conformità della presente pronuncia con il contenuto dell'art. 10 comma 2 bis Dl. N. 90/2014.

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2299258541 9eef45850feb188475b677
Firmato Da: SCARZELLA FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35f7192aaf13bcdd1cd136190319c6d2

Compensi professionali integralmente compensati tra le parti tenuto conto della natura, dell'oggetto e della esigua durata della causa (circa un mese dal deposito del ricorso), del consolidato contrario orientamento giurisprudenziale formatosi in materia in seno alla giurisprudenza contabile, del conseguente e perdurante contrasto interpretativo fra quanto accertato dalla magistratura contabile e quella ordinaria e del comprensibile timore del comune resistente di incorrere in eventuali responsabilità erariali in caso di adozione di delibere contrastanti con il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza contabile.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna il Comune di , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente euro lordi 10512,63 per il 2015 ed euro lordi 9772,66 per il 2016, oltre interessi legali;
compensa integralmente tra le parti i compensi professionali.

Milano, 14/11/2017

Il Giudice
dott. Fabrizio Scarzella

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2299258541 9eef45850feb1884756677
Firmato Da: SCARZELLA FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35f7192aafr13bcdd1cd136190319c6d2